

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2015/32 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 29 dicembre 2014

**riguardante le deroghe che possono essere concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2013
relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38)**

(rifusione)

(BCE/2014/62)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

Considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) prevede la possibilità di concedere deroghe riguardo agli obblighi di segnalazione statistica ai fondi di investimento (FI) soggetti a norme contabili nazionali che consentono la valutazione delle loro attività con frequenza inferiore a quella trimestrale. Detta norma prevede inoltre che le categorie di FI a cui le banche centrali nazionali (BCN) hanno la possibilità di concedere deroghe sono stabilite dal Consiglio direttivo.
- (2) Poiché la decisione BCE/2009/4 ⁽²⁾ necessita di modifiche sostanziali, è opportuno provvedere per ragioni di chiarezza alla sua rifusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Deroghe

Le categorie di FI rispetto alle quali le BCN hanno la facoltà di concedere deroghe ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) sono indicate nell'allegato alla presente decisione. Il Consiglio direttivo riesamina tali categorie quantomeno con cadenza triennale.

Articolo 2

Abrogazione

1. La Decisione BCE/2009/4 è abrogata.
2. I riferimenti alla decisione abrogata sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione.

Articolo 3

Efficacia

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

⁽¹⁾ GUL 297 del 7.11.2013, pag. 73.

⁽²⁾ Decisione BCE/2009/4, del 6 marzo 2009, riguardante le deroghe che possono essere concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 958/2007 relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2007/8) (GU L 72 del 18.3.2009, pag. 21).

*Articolo 4***Destinatari**

Le BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono i destinatari della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 dicembre 2014.

Il presidente della BCE
Mario DRAGHI

ALLEGATO

CATEGORIE DI FONDI DI INVESTIMENTO PER LE QUALI POSSONO ESSERE CONCESSE DEROGHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1073/2013 (BCE/2013/38)

Stato membro	Nome della categoria di FI	Atto giuridico relativo alla categoria			Atto giuridico che stabilisce la frequenza della valutazione			Frequenza della valutazione secondo il diritto nazionale
		Titolo dell'atto giuridico	Numero/data dell'atto giuridico	Disposizioni pertinenti	Titolo dell'atto giuridico	Numero/data dell'atto legale	Disposizioni pertinenti	
Francia	<i>Fonds commun de placement à risque</i> (Fondi mutualistici di venture capital)	<i>Code monétaire et financier</i> (Codice monetario e finanziario)		Capitolo IV, sezione 2, paragrafo 2, da L214-28 a L214-32	<i>Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers</i> (Regolamento generale dell'Autorità dei mercati finanziari)		Libro IV, Titolo II, Articolo 422-120-13	Semestrale
Francia	<i>Sociétés civiles de placement immobilier</i> (Imprese di investimento immobiliare)	<i>Code monétaire et financier</i> (Codice monetario e finanziario)		Capitolo IV, sezione 2, Paragrafo 4 da L214-86 a L214-126	<i>Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers</i> (Regolamento generale dell'Autorità dei mercati finanziari)		Libro IV, Articolo 422-234	Annuale
Francia	<i>Organismes de placement collectif immobilier</i> (Imprese di investimento collettivo immobiliare)	<i>Code monétaire et financier</i> (Codice monetario e finanziario)		Capitolo IV, sezione 2, paragrafo 3 da L214-33 a L214-85	<i>Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers</i> (Regolamento generale dell'Autorità dei mercati finanziari)		Libro IV Articolo 422-186	Semestrale
Italia	<i>Fondi chiusi</i>	<i>Decreto legislativo — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria</i>	n. 58 del 24 febbraio 1998	Parte I, articolo 1 Parte II, articoli 36, 37 e 39	<i>Provvedimento della Banca d'Italia — Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio</i>	8 maggio 2012	Titolo V, capitolo 1, sezione II, paragrafo 4.6	Semestrale

Stato membro	Nome della categoria di FI	Atto giuridico relativo alla categoria			Atto giuridico che stabilisce la frequenza della valutazione			Frequenza della valutazione secondo il diritto nazionale
		Titolo dell'atto giuridico	Numero/data dell'atto giuridico	Disposizioni pertinenti	Titolo dell'atto giuridico	Numero/data dell'atto legale	Disposizioni pertinenti	
		<i>Decreto ministeriale — Regolamento attuativo dell'articolo 37 del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58</i>	n. 228 del 24 maggio 1999	Capitolo II, articolo 12				
Lituania	<i>Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai</i> (Imprese di investimento collettivo per investitori informati)	<i>Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai</i> (Legge sulle imprese di investimento collettivo per investitori informati)	n. XII-376 del 18 giugno 2013	Articolo 2, paragrafo 4	<i>Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai</i> (Legge sulle imprese di investimento collettivo per investitori informati)	n. XII-376 del 18 giugno 2013	Articolo 31, paragrafo 2	Semestrale/annuale
Portogallo	<i>Fundos de capital de risco</i> (Fondi di venture capital)	<i>Decreto-Lei</i> (decreto legge)	n. 375/2007 dell'8 novembre 2007	Articolo 18	<i>Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários</i> (Regolamento della Commissione per il mercato dei titoli) <i>Instrução da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários</i> (Linee guida della Commissione per il mercato dei titoli)	n. 1/2008 del 14 febbraio 2008 n. 2/2013 del 30 maggio 2013	Articoli 4 e 11 Regola 1	Semestrale